


COMUNE DI SAN ZENO DI MONTAGNA

PROVINCIA DI VERONA



REGOLAMENTO

TARI

(art. 1, cc. 641 e succ., legge 27 dicembre 2013, n. 147)

approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. in data

METODO NORMALIZZATO

INDICE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Istituzione del tributo

Art. 2 - Oggetto e ambito di applicazione del regolamento

Art. 3 - Rifiuto solido urbano e rifiuto speciale assimilato all'urbano

Art. 4 - Soggetto Attivo

Art. 5 - Soggetto Passivo

Art. 6 - Presupposto oggettivo

Art. 7 - Definizioni

Art. 8 - Locali esclusi dal tributo

Art. 9 – Base imponibile

Art.10 - Decorrenza del tributo

Art. 11 - Vincolo di solidarietà

Art. 12 - Istituzioni scolastiche

CAPO II

COSTI DEL SERVIZIO E CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARI

Art. 13 - Piano Finanziario

Art. 14 -Determinazione della tariffa

Art. 15 -Articolazione della tariffa

CAPO III

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE E DELLE CATEGORIE DI UTENZA

Art. 16 - Categorie di contribuenti

Art. 17 - Utenze domestiche

Art. 18 - Classificazione delle utenze domestiche

Art. 19 - Calcolo della tariffa per le utenze domestiche

Art. 20 - Utenze non domestiche

Art. 21 - Classificazione delle utenze non domestiche

Art. 22 - Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche

Art. 23 - Determinazione della superficie imponibile

Art. 24 - Applicazione del tributo in funzione dello svolgimento del servizio

CAPO IV

DISCIPLINA DELLE RIDUZIONI TARIFFARIE, DELLE AGEVOLAZIONI E DELLE ESENZIONI

Art. 25 - Istanze per riduzioni, agevolazioni, esenzioni

Art. 26 - Riduzioni

Art.27 - Cumulo delle riduzioni

CAPO V

DISCIPLINA DEL TRIBUTO GIORNALIERO E TRIBUTO PROVINCIALE

Art. 28 - Tributo giornaliero

Art. 29 - Applicazione del tributo giornaliero in caso di occupazioni abusive

Art. 30 - Tributo Provinciale

CAPO VI

DICHIARAZIONE E GESTIONE DEL TRIBUTO

Art. 31 - Obbligo di dichiarazione

Art. 32 - Contenuto e presentazione della dichiarazione

Art. 33 - Versamento del tributo

Art. 34 - Somme di modesto ammontare

Art. 35 - Dilazioni di pagamento e rateazioni

Art. 36- Rimborsi

Art. 37 - Attività di verifica

CAPO VII

ACCERTAMENTI – SANZIONI – CONTENZIOSO

Art. 38 - Attività di controllo e accertamento

Art. 39 - Funzionario Responsabile del Tributo

Art. 40 - Attività di controllo e verifica

Art. 41 - Sanzioni

Art. 42 - Riscossione

Art. 43 - Rimborsi

Art. 44 - Importi minimi

Art. 45 - Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento

Art. 46 - Contenzioso

CAPO VIII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 47 - Trattamento dei dati personali

Art. 48 - Clausola di adeguamento

Art. 49- Entrata in vigore e norme finali

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Istituzione del tributo

Per la copertura del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita la Tassa sui Rifiuti (TARI), da applicare secondo quanto disposto dall'articolo 1, commi 639 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente regolamento.

1. Il predetto prelievo, di natura tributaria, è finalizzato alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, nel rispetto dei criteri fissati dal presente regolamento.

2. La classificazione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati per quantità e qualità agli urbani è effettuata con riferimento alle definizioni di cui all' art.184 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i e secondo le disposizioni regolamentari vigenti.

3. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui all'articolo 1, comma 668, della legge n. 147/2013.

4. Il regolamento è conforme ai principi previsti nella Deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente nr. 443 del 31 ottobre 2019 (Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021)

5. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2

Oggetto e ambito di applicazione del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, integra la disciplina legislativa della tassa sui rifiuti, stabilita dall'art. 1, commi 639 e seguenti della legge n. 147/2013.

2. Il presente regolamento fissa i criteri per l'applicazione del tributo al fine di:

a) definire i coefficienti e i meccanismi di determinazione delle tariffe delle diverse utenze, unitamente alle modalità di applicazione del tributo;

b) classificare le categorie di utenza, nel rispetto delle disposizioni dettate dal legislatore nazionale, in considerazione della potenzialità dei rifiuti conferiti;

c) esercitare la potestà regolamentare attribuita ai Comuni ai sensi dell'articolo 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, con particolare riferimento alla gestione del tributo, alle riduzioni e agevolazioni previste dal legislatore.

Art. 3

Rifiuto solido urbano e rifiuto speciale assimilato all'urbano

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto sull'intero territorio comunale in regime di privativa.

2. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 184, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;

b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani ed elencati a titolo esemplificativo nell'allegato A.

c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;

d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;

e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;

f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) del presente comma.

3. Sono rifiuti assimilati agli urbani i rifiuti speciali non pericolosi, provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi dalla civile abitazione nei seguenti limiti qualitativi e quantitativi:

- *Assimilazione per qualità*: sostanze non pericolose aventi una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani, elencate a titolo esemplificativo nell'allegato A

- *Assimilazione per quantità*: i rifiuti provenienti dalle utenze non domestiche, indipendentemente dalla quantità annua prodotta, sempre che, per le utenze di superficie tassabile complessiva superiore a 1000 mq., il rapporto tra la quantità globale dei rifiuti prodotti e l'indicata superficie, non superi il parametro Kd, come adottato in sede di determinazione tariffaria.

Nel caso in cui i rifiuti prodotti dall'utente superino il limite quantitativo di assimilazione, è facoltà del Comune assimilare i rifiuti, provvedendo alla raccolta ed allo smaltimento degli stessi, previa verifica ed organizzazione delle misure organizzative atte a gestire tali rifiuti.

L'assimilabilità per quantità deve comunque risultare compatibile con la capacità del servizio ordinario di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, sia per gli aspetti organizzativi che per quelli economici-finanziari.

Art. 4

Soggetto Attivo

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

Art. 5

Soggetto Passivo

1. Il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani di cui all' art. 184 del D.Lgs n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i e rifiuti espressamente assimilati, come individuati all'articolo 3, comma 3.

2. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

a) Per le utenze domestiche, in solido, l'intestatario della scheda di famiglia anagrafica o colui che ha sottoscritto la dichiarazione iniziale di cui al successivo art. 12 o i componenti del nucleo familiare o altri detentori.

b) Per le utenze non domestiche, il titolare dell'attività o il legale rappresentante della persona giuridica o il presidente degli enti ed associazioni prive di personalità giuridica, in solido con i soci.

3. Qualora vi sia un utilizzo temporaneo, di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

4. In presenza di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune, e per le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermo restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

5. Per le organizzazioni prive di personalità giuridica e le associazioni non riconosciute la tariffa è dovuta da chi le presiede o le rappresenta, con vincolo di solidarietà tra tutti i soci.

6. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva, il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.

7. Per i locali destinati ad attività ricettiva (residence, affittacamere, B&B e simili) la tariffa è dovuta da chi gestisce l'attività; i locali di affittacamere sono quelli per i quali l'attività è conseguente ad una autorizzazione amministrativa rilasciata dal competente ufficio.

8. Il Comune, quale ente impositore, è soggetto passivo del tributo per i locali e le aree adibite ad uffici e servizi comunali. La copertura delle spese è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo relativo all'esercizio di competenza.

Art. 6

Presupposto oggettivo

1. Presupposto delle TARI è il possesso, l'occupazione o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte, che insistono interamente o prevalentemente sul territorio del comune, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti, urbani o assimilati

2. Sono considerati locali, ai fini dell'assoggettamento alla tassa sui rifiuti, tutti i fabbricati esistenti sul territorio comunale, nonché qualsiasi locale e/o costruzione stabilmente ancorata al suolo, chiuso su tre lati, a qualsiasi uso adibiti.

3. La presenza di arredo con l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica, costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti

4. Per le utenze domestiche la medesima presunzione è integrata dall'acquisizione della residenza anagrafica.

5. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata da titolare di pubblica autorità.

6. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, qualora una parte della superficie sia utilizzata per lo svolgimento di un'attività economica o professionale, relativamente a tale superficie, si applica la tariffa vigente per l'attività stessa.

7. Sono escluse dal tributo:

a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;

b) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini;

c) le aree scoperte pertinenziali o accessorie di utenze non domestiche, fatta eccezione per le aree operative.

8. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Art. 7

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:

locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati verso l'esterno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio o catastale;

aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;

utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione;

utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

Art. 8

Locali esclusi dal tributo

1. Esclusioni per inidoneità a produrre rifiuti

a) Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati come a titolo esemplificativo:

- Le unità adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di servizi di fornitura di pubblici servizi (prioritariamente: energia elettrica e servizio idrico);
- Le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti ristoro, gradinate e simili.;
- I locali stabilmente riservati ad impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, silos e simili;
- Le unità immobiliare oggetto di opere di restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, se nel frattempo non occupate e limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio occupazione.
- Fabbricati danneggiati, inagibili e non abitabili, purché tale circostanza sia documentata da idonea documentazione;
- Le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione
- Le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
- Per gli impianti di distribuzione di carburante: le aree scoperte non utilizzate perché impraticabili o escluse all'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dall'area di servizio e dal lavaggio;
- Gli edifici adibiti in via permanente ed esclusiva all'esercizio di qualsiasi culto religioso, escluse le abitazioni dei ministri di culto ed i locali utilizzati per attività non strettamente connesse al culto accatastati in coerente categoria catastale E/7.
- Soffitte e sottotetti non limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore a m. 1,50

b) Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione, pena la non esclusione della superficie imponibile. Le circostanze devono essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale ad esempio: la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità, la revoca, la sospensione, al rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

c) Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione;

2. Esclusioni per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

a) Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Non sono in particolare, soggette a tariffa;

- le superfici adibite all'allevamento di animali;
- le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nelle silvicoltura, quali fienili e simili depositi agricoli;

Sono altresì esclusi dal tributo:

- i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per l'effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri. In particolare, sono escluse le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

- i locali e le aree per i quali l'esclusione sia prevista a norma delle leggi vigenti.

Le circostanze che determinano la non assoggettabilità al tributo devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione dell'occupazione o conduzione, pena la non esclusione della superficie imponibile, il ramo di attività, la classificazione (industriale, artigianale, commerciale, servizi, etc) e, le superfici di formazioni dei rifiuti, l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice Cer.

b)Gli interessati devono produrre entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, pena la non applicazione dell'esclusione della superficie imponibile, i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno distinti per codice CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso ditte abilitate.

c)Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 9

Base imponibile

1.Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 647, della L 143/2013 (procedute di interscambio tra i comuni e l'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliare a destinazione ordinaria, iscritte in catasto e corredate di planimetria), la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibile nel catasto edilizio urbano e assoggettabili alla Tari è costituita dalla superficie calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

2.Successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, la superficie assoggettabile alla Tari è pari all'80% di quella catastale determinata secondo criteri stabiliti dal regolamento di cui al DPR 138/1998

3.La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50: in caso contrario al metro quadro inferiore.

4. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile alla Tari rimane quella calpestabile anche successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

5. Ai fini dell'applicazione della Tari si considerano le superfici dichiarate e accertate ai fini Tarsu e Tares.

Art. 10

Decorrenza del tributo

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. L'obbligazione decorre dal primo giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione, la detenzione o il possesso e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione purché debitamente e tempestivamente dichiarata.

3.Nei casi di tardiva presentazione della dichiarazione di cessazione si presume l'utenza di presume cessata alla data di presentazione delle dichiarazione salvo che l'utente dimostri, con idonea documentazione, la data di effettiva cessazione

4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro il 31.12 dell'anno precedente a quello di richiesta di applicazione delle riduzione/agevolazione, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione della stessa. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

5.La cessazione nel corso dell'anno della detenzione, occupazione o possesso dei locali e delle aree, purché debitamente accertata, a seguito di dichiarazione, comporta la cessazione dell'obbligazione

tributaria nonché il rimborso del tributo eventualmente già versato a decorrere dal giorno in cui la dichiarazione viene presentata.

Art. 11

Vincolo di solidarietà

1. I soggetti passivi che detengono od occupano i locali o le aree, come individuate ai precedenti articoli 6 e 9, sono tenuti al versamento del tributo con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i suddetti locali o aree.

Art. 12

Istituzioni scolastiche

1. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con la tassa sui rifiuti.

CAPO II

COSTI DEL SERVIZIO E CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARI

Art. 13

Piano Finanziario

1. Sulla base della normativa vigente, il gestore del servizio integrato o il gestore di una delle attività, predispone il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal Metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR) di cui alla delibera ARERA 443/2019, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.

2. Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati ed in particolare da:

a) una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati interessati e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;

b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti.

3. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di perizia rispetto al gestore.

Art. 14

Determinazione della tariffa

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata all'anno solare, coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

2. La tariffa del tributo è determinata sulla base dei criteri indicati dal regolamento di cui al D.P.R. 158/1999 e dell'art. 16 del presente regolamento

3. Il Consiglio Comunale, entro il termine fissato dalla normativa vigente, approva le tariffe da applicare in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti di cui al precedente punto 14.

Art. 15

Articolazione della tariffa

1. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica.

2. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti in particolare agli investimenti per opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferita alle modalità di

del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento. La valorizzazione economica dei materiali recuperati e venduti viene sottratta dall'ammontare del corrispettivo riconosciuto al gestore del servizio.

CAPO III

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE E DELLE CATEGORIE DI UTENZA

Art. 16

Categorie di contribuenti

1. Le categorie di contribuenti sono quelle individuate nel D.P.R. n. 158/1999.
2. I locali e/o le aree adibiti ad attività diverse da quelle definite dal D.P.R. n. 158/1999, sono classificati nell'ambito della categoria che presenta con essi maggiore analogia, sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa produzione di rifiuti.
3. Le categorie di utenza non domestica sono determinate sulla base delle certificazioni rilasciate dagli organi competenti per l'autorizzazione all'esercizio di attività. Il comune si riserva di verificare la documentazione prodotta dall'utente, nonché l'effettiva destinazione d'uso dei locali e delle aree.
4. Al fine dell'applicazione della tariffa in ciascuna delle suddette categorie si intendono ricompresi anche eventuali locali di servizio e pertinenze (es. depositi, uffici, servizi) a meno che non siano accatastati autonomamente.

Art. 17

Utenze domestiche

1. La tariffa delle utenze domestiche condotta da persone fisiche che hanno stabilito la propria residenza anagrafica è rapportata sia alla superficie dei predetti fabbricati, sia al numero dei componenti del nucleo familiare, così come risultante dai registri anagrafici comunali al 1° Gennaio di ogni anno.
2. Devono essere comunque dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare (es. Colf e badanti che dimorano presso la famiglia). La variazione ha effetto dal 1° Gennaio dell'anno successivo.
3. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari, la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio..
4. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso, abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A) o istituti sanitari e non locate o od utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.
5. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come tariffa quella stabilita per le seconde case.
6. Le unità abitative, di proprietà o possedute da soggetti che hanno trasferito la residenza in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A) o istituti sanitari, non risultano locate o utilizzate per usi diversi, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di idonea istanza, in 1 unità.
7. Per le utenze domestiche diverse da quelle di cui al comma 1, a disposizione di persone non fisiche, nonché per quelle occupate da non residenti ovvero tenute a disposizione dai residenti per propri usi e per quelli dei familiari, il numero degli occupanti si presume pari a quello ricavabile dalla seguente tabella con un massimo di 6 componenti:

SUPERFICIE	NUMERO COMPONENTI
Fino a mq. 120 di superficie imponibile	2
Fino a mq. 240 di superficie imponibile	4

Fino a mq. 360 di superficie imponibile	6
---	---

8. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo gennaio dell'anno di riferimento, o, per le nuove utenze, alla data di attivazione dell'utenza. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall'anno seguente.

Art. 18

Classificazione delle utenze domestiche

1. Le utenze domestiche sono classificate in sei categorie, sulla base del numero dei componenti del nucleo familiare. In particolare, l'ultima categoria include, in maniera residuale, sia i nuclei con sei componenti sia i nuclei con più di sei componenti.

Art. 19

Calcolo della tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie parametrize al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1 del DPR 27 aprile 1999 nr. 158, in modo da privilegiare i nuclei famigliari più numerosi.

2. La quota variabile della tariffa è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all. 1 del DPR 27 aprile 1999 nr. 158.

3. I coefficienti di cui ai commi precedenti, applicabili al fine del calcolo della tariffa, sono determinati contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Art. 20

Utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche riguardano i soggetti che occupano locali e/o aree nell'esercizio di un'attività con o senza scopo di lucro.

2. La tariffa delle utenze non domestiche è rapportata alla superficie dei predetti immobili, applicando opportuni coefficienti che misurano la potenzialità di produrre rifiuto.

Art. 21

Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività di cui all'allegato B.

2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato B viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche Ateco adottata dall'Istat relativamente all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.

3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

5. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

6. La tariffa applicabile è unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.

Art. 22

Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise in categorie omogenee come da allegato B, sulla base della quantità potenziale di produzione del rifiuto connesso alla tipologia di attività.

2.La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta. Calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione Kc secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all. 1 del D.P.R 27 aprile 1999 nr. 158.

3.La quota variabile della tariffa per le le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione Kd secondo le previsioni di cui al punto 4,4, all.1 del DPR27 aprile 1999 nr. 158.

4.I coefficienti di cui ai commi precedenti, applicabili al fine del calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Art. 23

Determinazione della superficie imponibile

1.La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 13 novembre 1993, n. 507 (TARSU) ovvero ai fini del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi – TARES di cui all'articolo 14 del decreto legge n. 201/2011, conv. in legge n. 214/2011.

2.Per i locali la superficie calpestabile è misurata sul filo interno dei muri.

3.Nel calcolo della superficie totale, le frazioni di metro quadrato, fino a 0,50 metri quadrati, vengono arrotondate per difetto, quelle superiori vanno arrotondate per eccesso.

4.Ai soli fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, in assenza della superficie calpestabile, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

5.Dal 1° gennaio dell'anno successivo alla emanazione dell'apposito provvedimento previsto dall'articolo 1, comma 645, della legge n. 147/2013, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, sarà pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

6.Per le unità immobiliari a cui è stata attribuita la rendita presunta ai sensi dell'art. 19, comma 10, del D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 122/2010 e s.m.i., il tributo è altresì calcolato a titolo di acconto, salvo successivo conguaglio.

7.Per le unità immobiliari a destinazione speciale (categorie catastali del gruppo D ed E), la superficie imponibile è comunque quella calpestabile.

Art. 24

Applicazione del tributo in funzione dello svolgimento del servizio

1.Come previsto al comma 656 dell'art. 1, della legge n. 147/2013 il tributo è dovuto nella misura massima del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, qualora tale interruzione superi la durata continuativa di 30 giorni.

2. Sia per le utenze domestiche che per le utenze non domestiche la tariffa è ridotta in misura non superiore al 40 per cento per le utenze poste a una distanza di almeno 1000 metri dal più vicino punto di conferimento, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica. Tale riduzione non opera nel caso vengano previste specifiche modalità che agevolano il conferimento da parte dell'utenza.

CAPO IV

DISCIPLINA DELLE RIDUZIONI TARIFFARIE, DELLE AGEVOLAZIONI E DELLE ESENZIONI

Art. 25

Istanze per riduzioni, agevolazioni, esenzioni

1. Le riduzioni tariffarie, le agevolazioni e le esenzioni si applicano a seguito di dichiarazione iniziale ovvero, in mancanza, a seguito di presentazione di istanza da redigersi sull'apposito modulo messo a disposizione dal Comune, completa della documentazione o autocertificazione relative al possesso dei requisiti richiesti per il riconoscimento delle stesse.

2. L'applicazione della riduzione, agevolazione o esenzione verrà concessa solo a seguito dell'avvenuta positiva valutazione della documentazione necessaria da parte dell'ufficio competente.

Art. 26

Riduzioni

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile alle utenze che si trovano nelle seguenti condizioni:

a) Abitazione con unico componente di età superiore a 70 anni e residente nel Comune di San Zeno di Montagna : riduzione 30%

- Viene concessa su richiesta dell'avente diritto e compete anche per gli anni successivi e comunque fino al permanere delle condizioni richieste.

- Alla cessazione della sussistenza delle condizioni richieste, l'interessato deve presentare apposita dichiarazione;

- L'agevolazione cessa di operare dalla data in cui sono venute meno le condizioni richieste, anche in assenza della relativa dichiarazioni

- Viene iscritta in bilancio come autorizzazione di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

b) La detenzione di locali, diversi dalle abitazioni ed aree scoperte, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione 30%

- L'uso stagionale non continuativo, ma ricorrente deve risultare da licenza, autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazioni rese al altri enti o organi della pubblica amministrazione o da altra documentazione atta comprovare tale condizione.

- La riduzione si applica dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni richieste per la fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione originaria o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.

- La riduzione cessa di operare dalla data in cui vengono meno le condizione richieste, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

2. La tariffa si applica in misura ridotta, limitatamente alla parte variabile, alle utenze che si trovano nelle seguenti condizioni:

a) Utenze domestiche che hanno dimostrato, con opportuna documentazione, di aver avviato il compostaggio della frazione organica : riduzione 10%.

- La riduzione è subordinata alla presentazione entro il 31 Dicembre di ogni anno, di apposita istanza corredata dalla documentazione attestante l'acquisto dell'apposito contenitore (compostiera) a valere sull'anno successivo in modo continuativo e fino al permanere delle condizioni richieste per la fruizione.

3. Per il solo anno 2020 si applica una riduzione limitatamente alla quota variabile alle utenze che si trovano nelle seguenti condizioni:

a) Utenze non domestiche che per effetto dell'emergenza Covid-19 sancita dalla normativa nazionale e regionale ed i conseguenti effetti economici negativi, ha determinato il protrarsi della sospensione dell'attività a tutto il 2020: riduzione 50%.

-La riduzione opera automaticamente in sede di conguaglio del pagamento della 2^a rata della Tari la cui scadenza di pagamento viene prorogata al 30.11.2020.

-I soggetti che, stante le condizioni richieste, in sede di conguaglio non si vedano riconosciuta la riduzione, possono inoltrare istanza debitamente documentata entro il 31.12.2020.

-Per contro, i soggetti che, stante le condizioni richieste, abbiamo già provveduto al pagamento della 2^a rata, possono inoltrare istanza di rimborso.

-Viene iscritta in bilancio come autorizzazione di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

Art. 27

Cumulo delle riduzioni

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni tra quelle previste, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni precedentemente considerate e potranno essere applicate sino al limite massimo del 100% della quota variabile.

2. Le riduzioni vengono applicate considerando prioritariamente quella di maggior valore percentuale.

CAPO V

DISCIPLINA DEL TRIBUTO GIORNALIERO E TRIBUTO PROVINCIALE

Art. 28

Tributo giornaliero

1. Il tributo giornaliero è dovuto dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, per la copertura dei costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti assimilati prodotti da tali soggetti.

2. L'occupazione o detenzione è considerata temporanea quando si protrae per periodo inferiore a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

3. La tariffa del tributo giornaliero è determinata in rapporto ai metri quadrati occupati e al numero di giorni e loro frazioni di durata dell'occupazione.

4. La misura della tariffa giornaliera è ottenuta suddividendo la tariffa annuale, riferita alla categoria di riferimento, per i giorni dell'anno (365), maggiorando il risultato del 100%.

5. L'obbligo di presentazione della dichiarazione si intende assolto con il pagamento del tributo, da effettuare contestualmente alla tassa/canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11 D.Lgs 23/2011, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.

Art. 29

Applicazione del tributo giornaliero in caso di occupazioni abusive

1. In caso di occupazione abusiva, in occasione della contestazione per violazione alla tassa/canone per l'occupazione di suolo pubblico, il tributo giornaliero è recuperato contestualmente a sanzioni, interessi ed accessori, applicando le norme in materia di accertamento, contenzioso e sanzioni, previste per il tributo annuale, in quanto compatibili.

Art. 30

Tributo Provinciale

1. Ai soggetti passivi della tassa sui rifiuti, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.

CAPO VI

DICHIARAZIONE E GESTIONE DEL TRIBUTO

Art. 31

Obbligo di dichiarazione

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:

-l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;

-la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;

-il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

2. Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.

3. La dichiarazione deve essere presentata:

a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e, nel caso di non residenti, dall'occupante a qualsiasi titolo;

b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge ovvero dal presidente/rappresentante;

c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.

4. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

Art. 32

Contenuto e presentazione della dichiarazione

1. La dichiarazione iniziale deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di inizio dell'occupazione, utilizzando gli appositi moduli messi gratuitamente a disposizione degli interessati.

2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione di variazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.

3. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

4. La dichiarazione di cessazione di occupazione/detenzione dei locali e delle aree deve, da presentarsi entro il 31 gennaio dell'anno successivo alla data di cessazione deve contenere tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. Nel caso in oggetto il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.

5. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo alla cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se il contribuente prova, entro il termine di 5 anni dall'avvenuta cessazione, l'insussistenza del presupposto impositivo producendo idonea documentazione, oppure che il tributo sia stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio. In difetto

dell'idonea documentazione di cui sopra, la cessazione ha effetto dalla data di presentazione della dichiarazione tardiva.

6. Il Comune qualora sia a conoscenza, procede alla cessazione d'ufficio per le utenze domestiche e non domestiche, in base agli elementi desumibili dalle banche dati in suo possesso, con decorrenza dal giorno dell'accertata cessazione, da parte dell'ufficio, per effetto del venir meno del presupposto impositivo previsto dalla legge.

7. In caso di utenze intestate a soggetti deceduti, i famigliari o gli eredi devono provvedere alla presentazione della dichiarazione di variazione entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il decesso. In mancanza di dichiarazione spontanea saranno volturate d'ufficio ad uno degli altri intestatari residenti maggiorenni, se presente nel nucleo famigliare dall'annualità successiva al decesso. In assenza di eredi residenti, l'utenza sarà volturata all'erede più anziano o a quello con maggior quota di proprietà.

8. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R., o inviata in via telematica con posta certificata. Qualora sia attivato un sistema di presentazione telematica il Comune provvede a far pervenire al contribuente il modello di dichiarazione telematico compilato, da restituire sottoscritto con le modalità e nei termini ivi indicati.

9. Ai fini della dichiarazione relativa alla Tari, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al D.Lgs. 15/11/1993 n. 507 (TARSU) o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) di cui al D.L. 201/2011 art. 14

10. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non esime il contribuente dalla richiesta di pagamento del tributo.

Art. 33

Versamento del tributo

1. Il tributo comunale per l'anno di riferimento è versato al Comune mediante modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, bollettino di conto corrente postale ovvero altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali

2. Per effetto del **Decreto Semplificazione (D.L. 16 luglio 2020, n. 76)** è stato prorogato al **28 febbraio 2021** l'obbligatorietà di adesione delle pubbliche amministrazioni a PagoPA, con la possibilità di utilizzare per i pagamenti anche il **bonifico bancario**.

Art. 34

Somme di modesto ammontare

1. Ai sensi dell'art. 1 comma 168 L. 296/2006, non si procede al versamento in via ordinaria o al rimborso per somme di importo uguale o inferiore a € 12,00 per anno d'imposta.

Art. 35

Dilazioni di pagamento e rateazioni

1. Il contribuente, nel caso in cui dimostri di trovarsi in temporanee difficoltà economiche, può chiedere con apposita istanza la rateazione del debito tributario, secondo le modalità stabilite dal vigente regolamento per l'accertamento e la riscossione delle entrate tributarie.

Art. 36

Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere al Comune al quale è stata versata l'imposta, il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Le somme liquidate dal Comune ai sensi del comma 1 possono, su richiesta del contribuente da comunicare al Comune medesimo entro 60 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti per la medesima componente tributaria negli anni successivi.

3. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori a € 12.00 per anno d'imposta.

Art. 37

Attività di verifica

1. Relativamente al ravvedimento, accertamento e rimborso si applica quanto previsto dalla normativa vigente.

2. È ammesso il ravvedimento operoso per gli omessi o tardivi versamenti oltre l'anno di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel quale si è commessa la violazione (oppure oltre un anno dalla violazione se non è presentata la dichiarazione) a condizione che le violazioni oggetto della regolarizzazione non siano state già contestate e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni e verifiche.

3. Per chi si avvale di questo tipo di ravvedimento, oltre alle imposte eventualmente ancora dovute, è applicabile la sanzione fissa del 7,5% (pari ad $\frac{1}{4}$ del 30%) maggiorata degli interessi legali applicati dal giorno successivo alla scadenza fino al giorno del pagamento.

4. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento qualora l'importo del tributo sia uguale o inferiore a € 12,00, esclusa comunque l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento

5. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti articoli concernenti la Tari si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170 della legge 27 dicembre 2006 nr. 296.

CAPO VII

ACCERTAMENTI – SANZIONI – CONTENZIOSO

Art. 38

Attività di controllo e accertamento

1. L'ufficio competente provvede a svolgere le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo, sia per la sussistenza dei requisiti per beneficiare di riduzioni, agevolazioni ed esenzioni.

2. Al fine delle predette verifiche vengono seguite le disposizioni vigenti in materia, nel rispetto delle norme dettate dalla Legge n. 212/2000 avente ad oggetto "Statuto dei diritti del contribuente".

Art. 39

Funzionario Responsabile del Tributo

1. La Giunta Comunale nomina il funzionario responsabile della IUC – per la gestione inerente la TARI. Al funzionario sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti relativi a detta attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Art. 40

Attività di controllo e verifica

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

2. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 c.c.

3. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, considera come superficie assoggettabile alla Tari quella calpestabile, come determinata grazie alla banca dati catastale, edilizia o tramite altri strumenti ed informazioni a disposizione dell'ufficio.

4. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai controlli operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento d'ufficio o in

rettifica, a norma dell'art. 1 commi 161 e 162 della Legge 296/2006 e all'art. 1 comma 792 e seguenti della Legge 160/2019. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tassa sui rifiuti, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora e spese di notifica, da versare in un'unica rata entro il termine di presentazione del ricorso, e contiene l'intimazione che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio degli oneri di riscossione e degli ulteriori interessi di mora, senza la preventiva notifica della cartella o dell'ingiunzione di pagamento.

5. L'avviso è sottoscritto dal funzionario designato dal Comune per la gestione della Tari. La firma autografa può essere sostituita dall'indicazione a stampa ai sensi dell'articolo 1, comma 87, della Legge 549/1995. Le notifiche degli avvisi di accertamento sono effettuate, quando possibile, anche tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo disponibile sul portale INI-PEC.

6. Il contribuente che si trova in una temporanea situazione di difficoltà economica può chiedere una rateazione del pagamento nel rispetto di quanto stabilito dal regolamento delle entrate tributarie in materia di dilazione.

7. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

Art. 41

Sanzioni

1. Si applica, per quanto non specificatamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al D.LGS. 472/1997.

2. In caso di mancato versamento di una o più rate alle date stabilite dal presente regolamento, il Comune provvede a notificare al contribuente, anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, un sollecito di pagamento, dando termine non inferiore a 15 gg. per effettuare il versamento della tassa non versata e delle spese di notifica. Decorso inutilmente tale termine, il Comune provvede a notificare atto di accertamento per omesso o insufficiente versamento del tributo, con applicazione della sanzione pari al 30% dell'importo non versato o tardivamente versato.

3. Non si procede all'emissione dell'atto di accertamento qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo di euro 12,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

4. Per incentivare l'attività di controllo, una quota delle somme effettivamente accertate a titolo definitivo, a seguito della emissione di avvisi di accertamento della Tari, potrà essere destinata con modalità stabilite dalla Giunta Comunale, se previsto dalla legge, alla costituzione di un fondo da ripartire annualmente tra il personale che ha partecipato a tale attività.

Art. 42

Riscossione

1. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e le superfici dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata, la scadenza, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA 444/2019, a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute. L'avviso di pagamento può essere inviato per posta semplice o mediante posta elettronica all'indirizzo comunicato dal contribuente o disponibile sul portale INI-PEC. L'eventuale mancata ricezione dell'avviso di pagamento non esime il contribuente dal versare il tributo.

2. Il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in numero due rate scadenti il 30/04 ed il 30/09 di ciascun anno, con la possibilità di pagare in un'unica soluzione entro il 16 Giugno.

3. Fermo restando il sopradescritto meccanismo di versamento, solo per l'anno 2020, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione

dell'epidemia COVID-19, le scadenze di pagamento potranno essere modificate con deliberazione di Giunta Comunale.

4. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. L'arrotondamento nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.

5. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo saranno conteggiate nel tributo dell'anno successivo mediante conguaglio compensativo o con invio di conguaglio separato. Nel caso di incapienza di provvederà ai relativi rimborsi.

6. La riscossione coattiva è eseguita dal Comune in forma diretta ovvero affidata ai soggetti abilitati alla riscossione delle entrate locali secondo le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art. 52 del D. Lgs. 446/1997 o al soggetto preposto alla riscossione nazionale secondo le disposizioni di cui all'art. 2 del D.L. 193/2016, sulla base di atti di accertamento notificati che hanno acquisito l'efficacia di titolo esecutivo, ai sensi dell'articolo 1, comma da 792 ad 804 della Legge 160/2019.

7. Non si procede alla riscossione coattiva qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzione ed interessi, non sia superiore all'importo di euro 12,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

8. La Giunta Comunale può stabilire differenti termini per i versamenti per i versamenti per i contribuenti che versino in situazione di particolare difficoltà economica o di disagio socioeconomico.

Art. 43

Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di 5 anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi, con maturazione giorno per giorno, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

3. Non si procede al rimborso di somme per un tributo inferiore a euro 12,00

Art. 44

Importi minimi

1. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a euro 12,00. Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo.

Art. 45

Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento

1. La normativa comunale in materia di dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento TARI è stabilita dal vigente regolamento delle entrate.

Art. 46

Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione delle riduzioni, agevolazioni o esclusioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al D. Lgs. 546/1992.

2. Si applica, secondo le modalità previste dal regolamento generale delle entrate tributarie, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei criteri dettati dal D.Lgs. 218/1997. Non si applica l'articolo 5-ter del predetto decreto legislativo in materia di contraddittorio preventivo mediante invito a comparire obbligatorio.

3. Si applicano gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.

CAPO VIII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 47

Trattamento dei dati personali

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati ai sensi del Regolamento UE/2016/679, del D.Lgs 196/2013 e del D.Lgs. 101/2018, in materia di trattamento dei dati personali.

Art. 48

Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e in materia tributaria.

2. I richiami e le citazioni di norme contenuto nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Art. 49

Entrata in vigore e norme finali

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2020. Il presente regolamento si adegua automaticamente in relazione alle modificazioni della normativa nazionale. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

2. L'entrata in vigore del presente regolamento abroga tutti i regolamenti vigenti in materia di TARI

ALLEGATO A

Sostanze assimilate ai rifiuti urbani

Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 3 del presente regolamento, le seguenti sostanze:

rifiuti di carta, - cartone e similari;

- rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;

- imballaggi primari

- imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purchè raccolti in forma differenziata;

- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);

- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;

- accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;

- frammenti e manufatti di vimini e sughero,

- paglia e prodotti di paglia;

- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;

- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;

- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;

- feltri e tessuti non tessuti;

- pelle e similpelle;

- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;

- resine termoplastiche e termo - indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;

- imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;

- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;

- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);

- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;

- rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;

- manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;

- nastri abrasivi;

- cavi e materiale elettrico in genere;

- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;

- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;

- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;

- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;

- accessori per l'informatica.

- Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 2, lett. g), D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833:

- rifiuti delle cucine;

-rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza - non infettivi;

- vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi,

- rifiuti ingombranti

- spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani;

- indumenti e lenzuola monouso;

- gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi

- pannolini pediatrici e i pannoloni,

- contenitori e sacche delle urine;

- rifiuti verdi

ALLEGATO B**CATEGORIE DI UTENZE NON DOMESTICHE (COMUNI CON MENO DI 5.000 AB)**

LE UTENZE NON DOMESTICHE SONO SUDDIVISE NELLE SEGUENTI CATEGORIE:

Cat.	Descrizione attività
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5	Stabilimenti balneari
6	Esposizioni, autosaloni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
9	Case di cura e riposo
10	Ospedale
11	Uffici, agenzie, studi professionali
12	Banche ed istituti di eredità
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
14	edicola, farmacia, tabaccaio, pluri-licenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie
23	Mense, birrerie, hamburgerie
24	Bar, caffè, pasticceria
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26	Pluri-licenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato genere alimentari
30	Discoteche, night-club